

Vierter Abschnitt. — Quatrième section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traité de la Suisse avec l'étranger.

Auslieferung. — Extradition.

1. Vertrag mit Italien. — Traité avec l'Italie.

75. Sentenza del 18 luglio 1906 nella causa Fasciani.

Estradizione per denuncia dolosa: dichiarazione di reciprocità.
Il delitto dell'art 299 CP ital. non è delitto di estradizione.

1. — Fasciani Antonio, da Capistrello, insinuava in data del 27 giugno 1900 denuncia penale contro Bizzarri Carlo, sindaco del Comune di Capistrello, incolpandolo del delitto di cui all'art. 299 del Cod. pen. ital., di avere cioè, nella sua qualità di sindaco, preposto all'incanto pel subappalto del dazio consumo del Comune di Capistrello, il 4 gennaio 1897, indotto diversi offerenti, adoperando mezzi fraudolenti, ad allontanarsi dall'asta, allo scopo di favorire un suo adepto e dipendente, un tal Fusi Cristoforo.

L'art. 299 del Cod. pen. ital. dispone: « Chiunque, con
» violenza o minaccia, doni, promesse od altri mezzi fraudo-
» lenti, impedisce o turba la gara dei pubblici incanti o nelle
» licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni,
» ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione
» da tre a dodici mesi e con multa oltre le lire cento.

» Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dal-
» l'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclu-
» sione è da uno a cinque anni e la multa non è inferiore
» alle lire cinquecento. »

Iniziato procedimento penale contro il Bizzarri, questi veniva prosciolto dall'imputazione con ordinanza 28 luglio 1900, nella quale il Giudice di istruzione di Avezzano dichiarava non farsi luogo a procedere per inesistenza del reato. In seguito di che veniva sottoposto a procedimento penale il Fasciani per titolo di calunnia, a sensi dell'art 212, parag. 1° del Cod. pen. ital., e, con sentenza 31 agosto 1900 del Tribunale penale di Avezzano, confermata in appello il 3 agosto 1900, dichiarato il Fasciani colpevole del delitto ascrittogli e condannato a due anni di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per anni due.

2. — Rifugiatosi il Fasciani in Svizzera, prima a Naters, poi a Vissoie, Cantone del Vallese, e la di lui dimora essendo venuta a cognizione delle Autorità italiane, con nota del 25 maggio 1906 la Legazione d'Italia a Berna ne domandava l'arresto e l'estradizione, producendo in appoggio una copia legalizzata della sentenza penale più sopra riassunta e una copia del mandato di cattura spiccato, in esecuzione di questa sentenza, dal Procuratore del Re presso il Tribunale di Avezzano. Per ottenere l'estradizione la Legazione d'Italia invoca, nella sua nota, l'art. 3, § VII, n° 32 del trattato di estradizione italo-svizzero.

3. — Nell'interrogatorio fatto subire al Fasciani in data del 27 giugno, questi dichiarava di opporsi alla sua estradizione, pel motivo che il delitto, pel quale era avvenuta la sua condanna, non è previsto come motivo di estradizione dal trattato coll'Italia.

Questa sua opposizione veniva poi diffusamente motivata con un atto scritto in data del 9 luglio 1906, al quale venivano annessi due certificati dell'Autorità comunale di Naters e Vissoie, attestanti che il Fasciani aveva sempre tenuto, nella sua dimora in quella località, una condotta regolare.

4. — In data del 2 luglio 1906 il Consiglio federale rimet-

teva gli atti al Tribunale federale per un relativo giudizio, accompagnandoli da un preavviso del Procuratore generale della Confederazione e da un estratto del protocollo del Consiglio federale 16 gennaio 1903, relativo all'extradizione Tangorra, in occasione della quale il Consiglio federale comunicava di aver scambiata col Governo italiano una dichiarazione di reciprocità del seguente tenore :

Sulla proposta del Dipartimento di Giustizia e Polizia, si decide :

1. di accordare l'extradizione del Francesco Tangorra, imputato del delitto di calunnia dolosa (falsa denuncia), sotto riserva di reciprocità ;

2. di darne avviso alla Legazione d'Italia, a Berna, aggiungendo che « il Consiglio federale accetta la dichiarazione di » reciprocità fattagli dal Governo italiano ed è pronto da » parte sua ad accordare anche in avvenire l'extradizione » all'Italia pel delitto summenzionato (di calunnia dolosa), » *purchè i fatti che fanno oggetto della denuncia dolosa » costituiscano un titolo di estradizione, in base al trattato » esistente o in base a convenzioni speciali.* »

Il Procuratore pubblico della Confederazione conchiude nel suo preavviso, in vista di questa dichiarazione di reciprocità, all'ammissione dell'extradizione.

In diritto :

1. L'invocazione dell'art. 3, § VII, n° 32, del trattato, da parte della Legazione italiana, implica evidentemente un errore di scritturazione. L'art. 3 del trattato non contiene una suddivisione come quella invocata dalla Legazione italiana, e lo stesso è d'altronde fuori di questione anche per il suo tenore. La Legazione italiana ha voluto evidentemente riferirsi all'art. 3, § VII, n° 32 della Legge federale 22 gennaio 1892, che prevede espressamente la denuncia calunniosa come titolo di estradizione, e il quale disposto, se non è applicabile direttamente agli Stati coi quali esiste un trattato, lo può però divenire in forza della facoltà accordata al Consiglio federale dall'art. 1, al. 4, in casi in cui, come nel presente, i titoli di estradizione previsti

all'art. 3 formarono oggetto di una dichiarazione di reciprocità collo Stato requirente. Secondo l'art. 23 di detta legge, lo statuire sull'ammissibilità, o meno, dell'extradizione appartiene, anche in questi casi, al Tribunale federale.

2. La questione è quindi di vedere, non se il titolo di calunnia dolosa (come alla terminologia del Cod. penale italiano) o di denuncia calunniosa (come alla terminologia della Legge federale), delitto per il quale è intervenuta la condanna del Fasciani, sia o meno previsto nel trattato, ciò che evidentemente non è, e che non viene preteso neppure dal Procuratore pubblico, ma di esaminare se la dichiarazione di reciprocità, quale fu scambiata nel caso Tangorra e nei termini in cui fu riprodotta più sopra, possa o meno applicarsi al caso concreto.

Secondo la detta dichiarazione, perchè la denuncia calunniosa possa fornire argomento ad estradizione, è necessario, oltre alle condizioni generali contenute all'art. 1, al. 4, e 3 di detta Legge, che il reato al quale la stessa ebbe a riferirsi, o meglio i fatti che a suo tempo formarono oggetto della denuncia, costituiscano un titolo di estradizione, a termini del trattato o delle convenzioni speciali. È a questa condizione che il Consiglio federale dichiarò di ammettere l'extradizione Tangorra e di volersi vincolare anche in avvenire colla sua dichiarazione di reciprocità. Resta quindi a vedere se il delitto dell'art. 299 del Cod. pen. ital., pel quale il Fasciani ebbe a suo tempo a denunciare il sindaco del Comune di Capistrello, raggiunga o meno gli estremi voluti dalle convenzioni esistenti coll'Italia per un delitto di estradizione. Il Procuratore pubblico della Confederazione arriva ad una risposta affermativa, partendo dalla tesi che il reato dell'art. 299 debba considerarsi come una figura speciale del reato di abuso di autorità (Amtsmissbrauch) previsto nella convenzione addizionale del 4 luglio 1873. Ma a parte la questione di sapere di quale natura sia in realtà il delitto summenzionato, l'argomentazione del Procuratore pubblico è erronea, già pel fatto che il delitto di abuso di autorità non è per nulla previsto, nè al trattato del 1868, nè nella con-

venzione addizionale del 1873, la quale estende l'obbligo dell'extradizione solo « alla sottrazione commessa da pubblici » funzionari o depositari, alla concussione ed alla corruzione » di pubblici funzionari ».

Nella traduzione tedesca di questa convenzione, trovasi, è vero, in luogo della parola concussione, la parola Amtsmissbrauch zu betrügerischen Zwecken (abuso di autorità a scopi fraudolenti), ma va da sé che per l'interpretazione di detta convenzione devesi far capo al testo originale e non alla traduzione tedesca. Ora i testi francese e italiano sono affatto espliciti al riguardo, come è fuori di dubbio che la nozione di concussione, tanto nella terminologia comune, quanto nella terminologia del codice penale italiano (articolo 169), non ha nulla a che fare col delitto previsto e definito all'art. 299 di questo Codice, il quale rappresenta una figura speciale di reato, non dipendente dalla qualità di pubblico funzionario, come è il caso nel delitto di concussione, ma riferibile ad ogni persona e rivestente solo un carattere più grave nelle condizioni dell'al. 2, qualora commesso cioè da persona preposta all'incanto. Dato anche che un simile delitto possa in certi casi rivestire i caratteri della nozione dell'abuso di autorità, esso non rientra in ogni caso nella figura speciale della concussione, la cui essenza ed il cui scopo è di procurare a sé e ad altri un utile diretto con abuso d'ufficio, da parte appunto di un pubblico ufficiale.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia:

L'extradizione di Fasciani Antonio non è concessa.

2. Vertrag mit Russland. — Traité avec la Russie.

76. Urteil vom 18. Juli 1906 in Sachen Belenzow.

Auslieferung wegen Raubes (a vol avec violence); Art. 1627 russisches StGB, § 163 zürch. StGB. Der Raub ist Auslieferungsdelikt nach dem Aust.-Vertr. mit Russland, indem er unter Art. 3 Ziffer 7 daselbst (Diebstahl) fällt. — Politisches Verbrechen? Art. 6 Abs. 1 Aust.-Vertr. (Beraubung der Moskauer Handelsbank zwecks Beschaffung von Geldmitteln für die sozial-revolutionäre Bewegung in Russland). Freie Würdigung des Tatbestandes durch das Bundesgericht als Auslieferungsrichter.

A. Am 3. April 1906 wurde auf dem Bahnhof Zürich ein Russe, Alexander Paulsohn Belenzow, der völlig betrunken mit einem Zug aus Wien angekommen war, in polizeilichen Gewahrsam genommen. Man fand bei ihm in einer Reisetasche zirka 37,000 Rubel und sonstige Effekten. Es wurde festgestellt, daß er auf der Reise nach Zürich im Speisewagen dem Alkohol in einer Weise zugesprochen hatte, daß er in einen an Tobsucht grenzenden Zustand der Trunkenheit (delirium tremens) geriet. Bei seiner Einvernahme vom 5. April erklärte Belenzow: Daß bei ihm gefundene Geld rühre von der Beraubung der Moskauer Handelsbank auf Gegenseitigkeit her, die er mit 18 Komplizen am 20. März (a. St.) ausgeführt habe. Diese Tat sei drei Wochen vorher in einer Versammlung der sozial-revolutionären Partei von Moskau, deren Mitglied er sei, beschlossen worden, um Geld für die Zwecke der Partei und zur Unterstützung der Opfer der Revolution und der Streife zu beschaffen. Die Täter seien, mit Revolvern und zum Teil auch mit Bomben, die sie noch von den Barrikadenkämpfen her gehabt hätten, bewaffnet, durch verschiedene Türen in die Bank eingedrungen, hätten den Beamten und Angestellten der Bank erklärt, daß sie verhaftet seien und daß jeder, der sich vom Plage rühre, über den Haufen geschossen werde. Dann hätten sie sich das Schatzgewölbe zeigen lassen und diesem in Noten und Metall 875,000 Rubel entnommen. Das Geld sei nachher unter die Teilnehmer verteilt